


Ordine dei Geologi del Lazio
Corso Aggiornamento professionale

*Progettazione ed esecuzione dei pozzi aspetti tecnici e
legislativo-amministrativi*

**Procedure amministrative per l'autorizzazione
all'escavazione e per la concessione all'utilizzo
delle acque sotterranee**



17 Dicembre 2010
Istituto Superiore Antincendi
Via del Commercio, 13 – Roma

Dott.ssa Loredana Liso

Ricerca acque sotterranee - Concessioni di derivazione

R.D. 1775/33 succ.ve mod.ni ed int.ni

- **Art. 95** - Autorizzazioni alla ricerca di risorse idriche sotterranee tramite pozzi;
- **Art. 7** – Concessioni all’ emungimento delle acque sotterranee e superficiali
- **Art. 56** – Attingimenti annuali da acque superficiali
- **Art. 93** – Utilizzo delle acque sotterranee ai fini domestici;
- **Art. 4** – Concessione preferenziale all’ emungimento delle acque sotterranee (pozzi prima del 10/08/1999) ultima data 31/12/2007
- **Denuncia pozzo** art. 10 del Dlgs n. 275 12/07/1983;
- **L.R. 01/12/2000 n. 30** – Riconoscimento all’ utilizzo delle acque sotterranee per i pozzi scavati prima del 10/08/1999

Trasferimento competenze dalla Regione Lazio alla Provincia di Roma

L.R. 53/98 art. 9 c. 2 sezione b

- Sono delegate alle province le funzioni relative alla tutela, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 3. Sono delegate, in particolare, quelle concernenti:
 - 1) le concessioni di **piccole derivazioni** per l'utilizzazione di acque pubbliche;
 - 2) le licenze per l'attingimento di acqua pubblica superficiale;
 - 3) le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee;
 - 4) la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute in dipendenza dell'uso potabile di risorse idriche di interesse e rilevanza sovracomunale.

Art. 6 R.D. 1775/1933

Grandi e Piccole Derivazioni

Art.6.

1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:
 - a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;
 - b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
 - c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
 - d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
 - e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;
 - f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
 - g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.

ART. 95 – R.D. 1775/33 e succ. mod.ni

Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione alle Amministrazioni Provinciali o per grandi derivazioni alle Regioni, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire. L'Amm. Provinciale dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con l'invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.


Previa visita sul luogo, l'Amm. Provinciale, sentito l'ufficio distrettuale delle miniere (ora Polizia Mineraria Regionale) competente per le concessioni minerarie provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'Amm. Provinciale nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al **Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore.**

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrisondersi anticipatamente al proprietario del suolo.

Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.

Concessione "Acque Albule"


D.M. 12/01/1941



Nelle aree di concessione mineraria possono essere vietate o limitate le escavazioni di nuovi pozzi e il loro utilizzo

Procedura art. 95

Ricerca acque sotterranee uso non domestico



Autorizzazione Art.95

(...prescrizioni...)

-nella esecuzione del pozzo debbono osservarsi: le buone regole dell'arte del costruire, adottando le tecniche opportune, e le norme tecniche di cui all'all. 3 della Delibera C.I.T.A.I. del 4.2.77 (G.U. N° 48 del 21.2.77) e le disposizioni riportate nell'Allegato B delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per il tratto Metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla Foce (D.P.C.M. di approvazione del PS5 pubblicato nella G.U. n. 114 19/05/2009). In particolare la perforazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la comunicazione fra falde diverse, provvedendo all'isolamento delle falde non interessate all'emungimento.


il richiedente dovrà affidare ad un Geologo iscritto all'ordine professionale gli accertamenti per l'emanazione delle prescrizioni opportune per la corretta esecuzione delle opere al fine di evitare inconvenienti e dissesti o pregiudizi al territorio e/o ad edifici e opere sovrastanti, anche in relazione ai prelievi di acqua, se rinvenuta, e con l'avvertenza che l'estrazione e l'utilizzazione delle acque deve essere compatibile con le capacità di ricarica dell'acquifero;

- **La testata del pozzo dovrà essere posizionata a quota superiore al piano campagna, chiusa ed alloggiata in apposita cabina munita di serratura, arieggiata e protetta da eventuali infiltrazione di acque meteoriche.**
- Il pozzo dovrà essere ubicato alla maggiore distanza possibile dai fabbricati esistenti;
- nel caso in cui la perforazione del pozzo dovesse superare la profondità di mt 30 dal piano di campagna è fatto l'obbligo di comunicazione all'ISPRA - Servizio Geologico - Dipartimento Difesa del Suolo - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma, ai sensi della Legge 464/84
- **Ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs n° 152/06 Parte Terza e dell'art. 17 del R.D. 1775/33, come modificato dall'art. 96 c. 4 del D.Lgs 152/06, a perforazione avvenuta il ricercatore dovrà presentare istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7 del R.D. N° 1775/33, allegando la documentazione di cui al Regolamento approvato con R.D. N° 1285/20 ed alla Circolare 1/98 della Regione Lazio. Si informa che ai sensi dell'art. 17 del R.D. 1775/33 è vietato derivare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. La concessione potrà essere rilasciata solo previa acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di Bacino competente.....**

ART. 7 – R.D. 1775/33 mod.ni art.96 dlgs 152/2006

Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque vanno indirizzate alle **Autorità competenti territorialmente (Provincia piccole derivazioni- Regione grandi derivazioni)**. Le domande, con allegata relazione idrogeologica, sono trasmesse **alle Autorità di bacino** territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione (novanta giorni per le grandi derivazioni) comunicano il proprio parere vincolante all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorsi inutilmente i termini il Min. Ambiente nomina un commissario ad acta. L'Ufficio istruttore, sentiti tutti gli enti interessati, ove nullaosti, predisponde un disciplinare dove vengono stabilite le modalità per la concessione, dopodichè si rilascia l'atto autorizzativo della concessione di durata massimo trentennale.

Procedura art. 7 Concessioni



Relazione Idrogeologica

Come da R.D. 14.8.1920 n. 1285, D.M. 16.12.1923, D.M. 11.03.1988,
Circolare 1/98 della Regione Lazio

Relazione Idrogeologica e Tecnica: tre copie, firmate e timbrate da tecnico abilitato iscritto all'Ordine.

La relazione deve contenere:

- Natura e caratteristiche del terreno, la sua ubicazione, i confini, gli estremi catastali, i sistemi per la raccolta, la regolazione, l'estrazione, il condottamento, la destinazione e lo scarico dell'acqua, l'uso ed il quantitativo d'acqua utilizzata e scaricata (indicare la portata massima derivata in litri/sec, il volume annuo effettivamente derivato in mc annui ed il volume annuo scaricato in mc/anno) e la previsione progettuale per l'installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi. Per quanto riguarda l'uso inserire uno tra i seguenti usi: consumo umano (potabile), irriguo (agricolo), industriale, igienico (servizi), antincendio, autolavaggio, innaffiamento aree verdi, attrezzature sportive, piscicoltura. Nel caso di usi multipli indicare i diversi usi per cui viene effettivamente impiegata l'acqua.

Ed inoltre:

- Profondità e diametro del pozzo, portata emungibile, livelli statici e dinamici della falda, potenza e caratteristiche dell'elettropompa sommersa ed indicazione della profondità alla quale è ubicata, n.1 prova di portata con tracciamento della configurazione geometrica del conoide di depressione relativamente alla portata di massimo emungimento (tale prova non deve essere stata effettuata antecedentemente a 2 anni della presentazione della domanda);

- Curve di risalita della falda; verifica dell'eventuale presenza di derivazione di acqua dalla falda entro il raggio di influenza del conoide di depressione di massimo raggio.

La prova deve essere eseguita mediante prove a scalini.

Devono inoltre essere riportati:

- La curva abbassamenti (m) in funzione del tempo (h);

- La curva abbassamenti (m) in funzione della portata (m³/s);

- L'individuazione della portata critica Q_c;

- La curva abbassamenti specifici (m/m³s) in funzione della portata (m³/s);

La curva abbassamenti (m) in funzione della portata specifica (m³/s);

- Dovranno inoltre essere calcolati i coefficienti B, C della relazione di Jacob: $A/Q=B+C*Q$ essendo BQ la perdita di carico lineare nell'acquifero e CQ² la perdita di carico quadratica del pozzo;

- Il raggio di influenza del pozzo in funzione dell'emungimento richiesto;

- Coordinate UTM fuso 33 ED50 che identifichino l'ubicazione del pozzo.

- **SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA**
- **DATI ANAGRAFICI**
- DITTA/SOCIETA'/CONDOMINIO/ENTE PUBBLICO _____
- SEDE LEGALE _____
- RAPPRESENTANTE LEGALE _____
- LUOGO DI NASCITA _____ PROV _____ DATA DI NASCITA _____
- COMUNE DI RESIDENZA _____ PROV _____
- VIA _____ N° CIVICO _____ C.A.P. _____
- **DATI UBICAZIONE POZZO**
- COMUNE _____ PROV _____
- LOCALITA' _____
- FOGLIO CATASTALE _____ PARTICELLA _____
- COORDINATE UTM FUSO33 E _____ COORDINATE UTM FUSO33 N _____
- SEZIONE C.T.R. N° _____
- IL POZZO RICADE ALL'INTERNO DI AREA NATURALE PROTETTA SI NO
- DENOMINAZIONE DELL'AREA NATURALE PROTETTA _____
- ENTE GESTORE DELL'AREA NATURALE PROTETTA _____
- IL POZZO RICADE ALL'INTERNO DI AREA CRITICA (Misure di Salvaguardia) SI NO
- IL POZZO RICADE ALL'INTERNO DI AREA DI ATTENZIONE (Misure di Salvaguardia) SI NO
- **DATI TECNICI POZZO**
- ANNO DI REALIZZAZIONE _____
- QUOTA PIANO DI CAMPAGNA (P.C.) _____
- PROFONDITA' POZZO (METRI DAL P.C.) _____
- PROFONDITA' POMPA (METRI DAL P.C.) _____
- CARATTERISTICHE DELLA POMPA:
- Diametro millimetri _____ Pollici _____
- Potenza (kW) _____ Cavalli (HP) _____
- PORTATA MASSIMA DERIVATA (LITRI/SECONDO) _____
- VOLUME ANNUO DERIVATO (METRI CUBI/ANNO) _____
- DIAMETRO BOCCAPOZZO (MILLIMETRI) _____ (POLLICI) _____
- DIAMETRO DEL TUBO DI EDUZIONE _____
- LIVELLO STATICO DELLA FALDA (METRI DAL P.C.) _____
- CARICO PIEZOMETRICO UTILE _____
- PROFONDITA' TUBI DI RIVESTIMENTO (METRI DAL P.C.) _____
- PROFONDITA' DEI FILTRI (METRI DAL P.C.) _____
- **USO DELLA RISORSA IDRICA** (indicare la/e tipologia/e e fornire dati relativi)
- **USO IRRIGUO**
- SUPERFICIE IRRIGATA (HA) _____ COLTURA IRRIGATA _____
- MODALITA' DI IRRIGAZIONE _____
- REGIME USO (N.ORE/GIORNO) _____ REGIME USO (N.GIORNI/ANNO) _____
- IL POZZO E' UBICATO IN AREA SERVITA DA CONSORZIO DI BONIFICA SI NO
- DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA _____
- **USO POTABILE**
- N. UTENTI SERVITI _____
- IL POZZO E' UBICATO IN AREA SERVITA DA ACQUEDOTTO PUBBLICO SI NO
- **USO INDUSTRIALE**
- CATEGORIA ISTAT _____ N. ADDETTI _____
- REGIME USO (N.ORE/GIORNO) _____ REGIME USO (N.GIORNI/ANNO) _____
- RICICLO ACQUA _____
- IL Rappresentante legale della Società Il TECNICO INCARICATO
- (Timbro e Firma) (Timbro e Firma)

ART. 4 – R.D. 1775/33

Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45.

La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni.

Il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successivamente con D.P.R. 238/1999 viene prorogato fino al **31/12/2007**. In tali casi **i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999**. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

Concessione rilasciata con Determina Dirigenziale e Disciplinare registrato allegato (ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/33).

ART. 93 – R.D. 1775/33

Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

In ottemperanza al contenuto dell' Art. 93, la Provincia non procede più alle istruttorie ai fini del rilascio delle COMUNICAZIONI per gli usi domestici, in quanto l' unico **obbligo per le utenze domestiche nei confronti della stessa è la presentazione della Denuncia Pozzo con cartografie allegate (C.T.R. 1:10000 e stralcio catastale).**

Denuncia pozzo

(ai sensi art. 10 del D.L.vo n. 275 12/07/1983 e Legge 290 art. 2 del 17/08/1999)

Art. 10 Pozzi

1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (proroga al 31/12/2007). A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'[art. 103](#) del testo unico approvato con [Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#). La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 613; **il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione.** Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Legge Regione Lazio 01/12/2000 n. 30

- **Art. 2**

(Ambito di applicazione e procedure per il riconoscimento di utenze)

1. Ai proprietari, utilizzatori o possessori di pozzi che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, captavano acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi dell'articolo 1 della l. 36/1994, per una portata inferiore o uguale a 20 l/s e che presentino apposita domanda, entro il 30 giugno 2001, ai sensi dell'articolo 23, comma 6 bis del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, è riconosciuto il diritto di utilizzare e derivare le acque stesse, secondo le procedure, le modalità e nei limiti previsti negli articoli 3, 4 e 5.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le denunce dei pozzi presentate entro il 30 giugno 2003 ai sensi del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, della legge 30 aprile 1999, n. 136, della legge 17 agosto 1999, n. 290 e dell'articolo 23, comma 6 bis del d.lgs. 152/1999, come modificato dal d.lgs. 258/2000, dalle quali risultino le condizioni di cui allo stesso comma 1, equivalgono a domanda di concessione.

3. Restano ferme, per le ipotesi non rientranti nel presente articolo, le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Norme Tecniche per la realizzazione dei pozzi

- **Distanze dai Confini - art. 889 del C.C.** : distanza minima *2 metri* dal confine;
- **Distanza dai fabbricati - D.M. 11/03/1988 LETTERA L:** compatibilità del pozzo con le caratteristiche dell' acquifero ed eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità dei fabbricati presenti nella zona interessata dall' emungimento;
- **Distanza dalle strade:** in funzione dei regolamenti locali sulla viabilità (Provinciali, Comunali o Statali);
- **Distanze dai Fossi:** D.lgs n.42/04 (ex Legge Galasso);
- **Distanze dagli scarichi di acque reflue – (Norme Tecniche L. 10/05/1976 n. 319 – Allegato 5- CITAI) :**
 - *10 m. da pozzi neri, vasche settiche tipo tradizionale e imhoff*
 - *30 m. minimo da impianto di sub-irrigazione*
 - *50 m. da pozzi assorbenti*
- **Regolamento del Comune di Roma Del. N.7395 12 Novembre 1932 (pozzi a consumo umano)**

Art.137- *Nelle zone servite da acquedotto pubblico è proibita l'escavazione , la trivellazione e l'uso dei pozzi freatici o profondi destinati a scopo potabile.....*

Art. 138- *Non è permesso l'uso di pozzi freatici o profondi, a scavo o trivellatiche non abbiano intorno all'apertura una pavimentazione impermeabile su sottofondo di cemento del raggio di m.5.....*

Normativa nazionale e regionale per le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Art. 94 D.Lgs 152/2006

- 1) Zona tutela assoluta (10 metri)
- 2) Zona di rispetto (200 metri in assenza di specifiche)
- 3) Zona di protezione

D.G.R. n. 5817 del 14/12/1999

Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

La delibera regionale stabilisce le procedure per l'individuazione delle aree di salvaguardia ed i criteri per l'individuazione delle zone di rispetto che possono essere di tipo temporale od idrogeologico

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- **Scavo Abusivo (escluso uso domestico art. 93) – Art 219 del R.D. 1775/33** : Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con la sanzione amministrativa da 10,33 euro a 516,45 euro. La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per l'esecuzione di questa legge;
- **Concessione Abusiva – art. 96 c 4 D.lgs. 152/06 (modifiche art 17 R.D. 1775/33):**
 - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dell'art. 28 c. 3 e 4 della L. 36/94, e' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.**
 2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
 3. **Nel caso di violazione delle norme**, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa **pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro.** Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale....
- **Obbligatorietà misuratore di portata** ai sensi art. 95 D.lgs152/06 (e art. 28 Piano Tutela delle acque della Regione Lazio): la mancanza del misuratore di portata comporta la sanzione da 1.500 a 6.000 euro ai sensi dell' art. 133 c. 8 D.lgs 152/06.

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE REGIONE LAZIO - ART 28 (Delibera del Consiglio 27 settembre 2007 n. 42)

Misure per la protezione e monitoraggio delle falde

1. ***I pozzi non più in uso o abbandonati devono essere adeguatamente chiusi mediante cementazione***, secondo modalità che saranno definite dalla Giunta Regionale con proprio atto.
2. La chiusura dei pozzi in disuso o abbandonati è a carico del proprietario del fondo o proprietario del pozzo o, se è legalmente responsabile, da persona diversa dal proprietario del fondo, che ne risponde per danno ambientale nel caso di danneggiamento delle falde. La Regione può ordinare al responsabile legale la chiusura di un pozzo manifestamente in stato di abbandono, in cattive condizioni di manutenzione o realizzato in maniera da costituire pericolo per le sottostanti falde.
3. ***Tutti coloro che a qualsiasi titolo prelevano acque dalle falde mediante pozzi devono installare sistemi di misura delle quantità prelevate*** e comunicare periodicamente all'autorità che ha rilasciato l'atto di assenso al prelievo, e in tutti i casi alla Regione Dipartimento Territorio, i prelievi effettuati e le relative modalità. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di misura e di comunicazione alla Regione.
4. ***La mancata installazione degli strumenti di misura comporta la cementazione del pozzo considerato abbandonato o in disuso.***
5. Per il controllo quantitativo delle falde la Regione implementa l'attuale rete di monitoraggio delle acque sotterranee, secondo i criteri riportati all'interno degli allegati al Piano, con la precisazione che le misure di portata relative alle sorgenti non captate devono essere condotte rispettando il regime idrologico annuo.

- SANATORIA POZZI (**scaduta il 30.06.06**) – art 96 c. 6 D.lgs. 152/06
- Fatto salvo quanto previsto dal **comma 7**, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto e' ammessa la presentazione di **domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006** **previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto.** Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.

Pianificazioni della risorsa idrica

Autorità di Bacino del *Fiume Tevere* **(www.abtevere.it)**

- PS5 - Da Castel Giubileo alla foce **Approvato con D.P.C.M. del 3 Marzo 2009**
(Pubblicato nella G.U. n. 114 del 19 Maggio 2009)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (stralcio)

Art. 9: Disposizioni relative al regime autorizzatorio e concessorio dell'utilizzazione della risorsa idrica sotterranea

- 1.** Nelle aree di cui all'art. 8 comma 2 (Tavole P1-bi: aree di elevata concentrazione di prelievo), nelle more della adozione di specifici provvedimenti in termini di revisione del regime delle concessioni ai sensi dell'art. 95 c. 5 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, è sospeso il rilascio di nuove concessioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui sopra le aree di cui all'art. 8 comma 2 sono aggiornate dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, nei modi e nei termini definiti dal Piano stralcio per la Risorsa PS9.
- 2.** Nelle aree di cui al comma precedente, nel caso si debba provvedere al rilascio di una concessione funzionale alla realizzazione o al regime di un'opera pubblica o di pubblico interesse, l'Amministrazione concedente ne valuta la richiesta richiedendo la verifica che le quantità, oggetto di domanda, non siano approvvigionabili in altro modo.

Autorità dei *Bacini Regionali* **(www.abr.lazio.it)**

Misure di salvaguardia degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini

(S.O. n. 4 al BURL n. 2 del 20/01/2004 prorogate con Del. Regione Lazio n 1 del 26/10/2006)


Art. 7 c. 5: sono sospese le ricerche (art.93-95 R.D.1775/33) e le concessioni (art.7 R.D. 1775/33) di acque sotterranee per i pozzi ricadenti all' interno delle **aree critiche**.

Provvedimenti per la Tutela dei Laghi Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli

Albani Modifica alla D.G.R. 1317 del 5 dicembre 2003 (D.G.R.445/2009 - D.C.R. 27 settembre 2007, n°42 P.T.A.R. - art. 19, comma 2).

Art. 6 In ciascuna area critica e nell'area di protezione dei laghi come individuate nell'all.1:

- a) È sospeso il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca delle acque sotterranee;
- b) Nelle more del completamento del censimento e della revisione delle utilizzazioni in atto, sono sospesi i provvedimenti di nuove concessioni per prelievi di acque superficiali o sotterranee;



Autorità Bacino Liri – Garigliano e Volturno

www.autoritadibacino.it/

**“Preliminare di Piano Stralcio per il governo della
risorsa idricasuperficiale e sotterranea” approvato
con Delibera di Comitato Istituzionale n. 1 del
26/07/2005 e pubblicato in G.U. n. 253 del 29/10/2005**